

Edizione di venerdì 20 luglio 2018

IMPOSTE SUL REDDITO

Ritenute d'acconto scomputabili anche se non certificate

di **Luca Caramaschi**

AGEVOLAZIONI

Iper ammortamento: revoca solo per i beni materiali

di **Sandro Cerato**

CONTENZIOSO

Valida l'elezione del domicilio fiscale nella dichiarazione Iva

di **Luigi Ferrajoli**

IMPOSTE SUL REDDITO

Acquisto di azioni proprie: effetti sulla determinazione dell'Ace

di **Fabio Landuzzi**

ADEMPIMENTI

La compilazione Modello TR

di **EVOLUTION**

RASSEGNA RIVISTE

La disciplina di riallineamento delle partecipazioni di controllo

di **Fabio Giommoni**

IMPOSTE SUL REDDITO

Ritenute d'acconto scomputabili anche se non certificate

di **Luca Caramaschi**

Ogni anno, in occasione della compilazione delle **dichiarazioni dei redditi** ci si imbatte spesso nella situazione per cui un contribuente, che nel corso del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione si è visto "incidere" da ritenute **operate** a titolo di acconto, non riesca ad ottenere la rispettiva **certificazione** dal proprio sostituto d'imposta (o meglio, da colui che, dopo aver trattenuto la somma corrispondente all'importo della **ritenuta**, avrebbe dovuto versarla all'Erario, provvedendo successivamente all'inoltro telematico della **Certificazione Unica** all'Agenzia delle Entrate inviandone copia al proprio **sostituto**).

Oltre a casi nei quali chi ha operato la ritenuta, oltre a non averla versata, non ha nemmeno trasmesso telematicamente all'Agenzia la predetta **certificazione unica (CU)**, vi sono anche situazioni, che potremmo definire "intermedie", nelle quali il sostituto d'imposta, che comunque non ha versato la ritenuta, ha **trasmesso telematicamente la CU**, inviandone **copia al sostituto**.

Le due situazioni, sotto il profilo operativo, comportano effetti certamente differenti in quanto l'[articolo 36-ter D.P.R. 600/1973](#), che si occupa del **controllo formale** delle dichiarazioni (i cosiddetti "**avvisi bonari**") stabilisce, alla lettera a) del comma 2, che "*Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono: a) escludere in tutto o in parte lo **scomputo** delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'articolo. 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle **certificazioni** richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;*".

Il **mancato rilascio della certificazione** al soggetto sostituto, pertanto, ha indotto molti Uffici dell'Agenzia delle Entrate a **disconoscere** in capo ai contribuenti lo scomputo delle **ritenute** per le quali non risultava rilasciata la relativa certificazione, seppur in un contesto dove la stessa risultava indubitabilmente "operata", e cioè **trattenuta dal sostituto**.

Questa disposizione a carattere procedurale, tuttavia, si "scontra" con un'altra previsione contenuta questa volta nel Testo Unico delle imposte sui redditi. Si tratta dell'[articolo 22 Tuir](#) il quale, proprio a proposito dello "**Scomputo degli acconti**" afferma al comma 1 lettera b) che "*Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano nell'ordine: ... c) le **ritenute** alla fonte a titolo di acconto **operate**, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si **scomputano** dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate. Le ritenute*

operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti".

Detta disposizione, infatti, come è agevole constatare, fa unicamente riferimento alle **ritenute "operate"**, senza richiamare la successiva azione del **sostituto d'imposta** consistente nel **versamento all'erario** della medesima, l'invio telematico della **certificazione** unica all'Agenzia delle entrate e il suo successivo inoltro al soggetto **sostituito**.

Se il diritto a scomputare le ritenute solo "operate" e quindi **non** anche **"certificate"** rappresenta un principio oramai consolidato dalla costante **giurisprudenza di legittimità** (si veda, per tutte, la sentenza della [Corte di Cassazione n.14138 del 07.06.2017](#)) rimaneva il problema della interpretazione della già richiamata disposizione contenuta nell'[articolo 36-ter D.P.R. 600/1973](#), dettata in tema di **controllo formale** della dichiarazione.

Sul punto si è pronunciata la **Corte di Cassazione** che con la recentissima [sentenza n. 18910 del 17.07.2018](#) affermando che *"La norma sul controllo formale delle dichiarazioni, usualmente intesa come fonte del recupero delle ritenute non certificate, deve essere integrata secondo i principi generali della prova. In altri termini, quando stabilisce che gli uffici «possono» escludere lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti da certificazioni dei sostituti d'imposta, l'articolo 36-ter d.P.R. 600/1973 deve essere interpretato nel senso che **gli uffici finanziari (e a fortiori i giudici tributari) «possono» apprezzare anche prove diverse dal certificato, ad esso equipollenti**"*.

La stessa Suprema Corte, peraltro, richiama un precedente intervento di prassi della stessa **Agenzia delle Entrate (risoluzione 68/E/2009)**, rilevando come la stessa *"si sia infine determinata a consentire lo scomputo delle ritenute non certificate, **ove il contribuente ne dia prova equivalente al certificato**"*.

In tal senso appaiono dirimenti alcuni passaggi forniti dall'Agenzia nel citato documento di prassi quando ritiene che *"il contribuente sia comunque legittimato allo **scomputo** delle ritenute subite, a condizione che sia in grado di **documentare** l'effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della **fattura e della relativa documentazione**, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a **comprovare** l'importo del compenso netto effettivamente percepito, **al netto della ritenuta**, così come risulta dalla predetta fattura"* e che *"nell'ipotesi in cui fattura e documentazione siano prodotte in sede di controllo ai sensi dell'articolo 36-ter D.P.R. n. 600 del 1973, alle stesse andrà, inoltre, allegata una **dichiarazione sostitutiva** di atto notorio in cui il contribuente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il **pagamento** si riferisce ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata"*.

Seminario di specializzazione

I NUOVI ADEMPIMENTI PRIVACY PER GLI STUDI PROFESSIONALI

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Iper ammortamento: revoca solo per i beni materiali

di **Sandro Cerato**

Il **recupero a tassazione delle quote dedotte di iper ammortamento**, limitatamente agli investimenti effettuati successivamente al 14 luglio 2018, è applicabile esclusivamente agli investimenti in beni materiali che fruiscono della maggiorazione del 150%, mentre **nessuna revoca dovrebbe operare per gli investimenti in beni materiali** per i quali la maggiorazione è pari al **40% del costo**.

E' quanto risulta dalla lettura dell'[articolo 7 D.L. 87/2018](#) nella versione definitiva approvata in Gazzetta Ufficiale e che dovrà ora iniziare l'**iter di conversione in legge**.

Ferma restando la decadenza dall'agevolazione per le quote di ammortamento **successive alla vendita o delocalizzazione del bene** (fatta salva la possibilità di procedere nello stesso periodo d'imposta all'**acquisto di un bene sostitutivo** avente le medesime caratteristiche di quello ceduto), il **D.L. 87/2018** ha inserito **due limitazioni alla fruizione dell'agevolazione** in questione:

- **la prima, di carattere "territoriale"**, contenuta nel comma 1 dell'articolo 7, secondo cui l'agevolazione spetta a condizione che i **beni siano collocati in una struttura produttiva situata nel territorio nazionale**, con conseguente impossibilità di godere dell'iper ammortamento per tutti gli investimenti in beni collocati in strutture produttive (filiali, succursali, ecc.) situati all'estero;
- **la seconda, di carattere "temporale"**, contenute nel comma 2 dell'articolo 7, secondo cui se nel corso del periodo di ammortamento il bene è ceduto a titolo oneroso, ovvero delocalizzato al di fuori del territorio nazionale, oltre al venir meno della possibilità di dedurre le quote residue di iper ammortamento, è previsto il **recupero delle quote già dedotte nei precedenti periodi d'imposta**, tramite una **variazione in aumento nel modello Redditi** del periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione del bene.

In merito al contenuto del comma 1, il decreto richiama l'iper ammortamento di cui all'[articolo 1, comma 9, L. 232/2016](#), che si riferisce agli **investimenti in beni materiali nuovi** aventi le caratteristiche di cui all'allegato "A" alla predette **L. 232/2016** (Industria 4.0), effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero anche nel successivo periodo d'imposta 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e che vi sia la conferma dell'ordine.

Come detto, il comma 1 "stronca" sul nascere la possibilità di dedurre le quote di iper

ammortamento laddove il **bene oggetto dell'investimento sia collocato in una struttura produttiva situata al di fuori del territorio nazionale.**

Il successivo comma 2, invece, si riferisce alla fattispecie in cui l'impresa ha già iniziato a dedurre le quote di iper ammortamento, e nel corso del periodo di fruizione (quindi prima del termine del periodo di ammortamento) proceda **all'alienazione a titolo oneroso del bene, ovvero alla sua delocalizzazione all'estero.** In tali situazioni, recita la norma, *"si procede al recupero delle quote dell'iper ammortamento di cui al comma 1"*, e quindi solamente quelle riferite agli **investimenti in beni materiali.**

Ciò dovrebbe comportare che **l'eventuale alienazione dei beni immateriali** acquisiti con l'agevolazione (**maggiorazione del 40%** in quanto aventi le caratteristiche dell'allegato "B") **non dovrebbe comportare alcuna revoca delle quote di iper ammortamento** (sia pure del 40%) già dedotte in precedenza, ferma restando ovviamente la decadenza dall'agevolazione per le quote non ancora fruite (e senza previsione di alcun meccanismo sostitutivo come invece è previsto per la **sostituzione dei beni materiali**).

D'altro canto, si consideri che la **maggiorazione del 40% per l'acquisto dei beni immateriali** aventi le caratteristiche dell'[allegato "B" alla L. 232/2016](#) è contenuta nell'[articolo 1, comma 10](#), della predetta Legge, mentre la norma del decreto dignità, come già detto, richiama solo il precedente [comma 9](#).

Tale aspetto dovrà essere oggetto di chiarimento nel corso dell'iter di conversione in legge del decreto, come già osservato anche dal **Centro Studi della Camera.**

Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI
E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE**

Scopri le sedi in programmazione >

CONTENZIOSO

Valida l'elezione del domicilio fiscale nella dichiarazione Iva

di **Luigi Ferrajoli**

Con il termine **residenza fiscale** si intende il “*luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale*”, mentre per **domicilio fiscale** si intende “*il luogo stabilito dalla persona, come sede principale dei suoi affari e interessi*”, così come previsto dall'[articolo 43 cod. civ.](#)

Il **domicilio fiscale** di una persona fisica **residente** in Italia coincide quasi sempre con la sua **residenza anagrafica**, mentre per coloro che **risiedono all'estero**, il **domicilio** è ubicato nel Comune in cui viene prodotto il **reddito**, ai sensi dell'[articolo 58 D.P.R. 600/1973](#). Il domicilio fiscale, in presenza di determinate circostanze, **può essere spostato in un altro Comune**, previa apposita domanda da presentare all'Amministrazione finanziaria.

La determinazione **del domicilio fiscale** è rilevante per l'Amministrazione tributaria in quanto quest'ultima **necessita** di avere un **indirizzo ufficiale**, presso il quale rintracciare il contribuente, in particolare per la necessità di notifica di avvisi, atti o comunicazioni.

Ciò posto, **la notifica di un atto impositivo** effettuata dall'Agenzia delle Entrate al contribuente **presso un luogo diverso dal domicilio fiscale** è da **considerarsi invalida**; ciò è stato recentemente confermato dall'[ordinanza n. 14280 del 04.06.2018](#) dalla Sesta Sezione della **Corte di Cassazione**.

Nel caso di specie, un contribuente aveva proposto ricorso avverso un avviso di riscossione relativo a Irpef e Iva per l'anno di imposta 2008, eccependo **l'invalidità della notifica dell'atto di accertamento**, mai ricevuto dal medesimo contribuente, in quanto eseguita dall'Ente impositore presso un domicilio fiscale diverso **da quello dichiarato nella denuncia Iva**.

La CTP aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente annullando l'atto impositivo e il conseguente avviso di riscossione, mentre la CTR, a seguito di impugnazione proposta dall'Agenzia delle Entrate, aveva riformato la sentenza di prime cure, considerando **legittima la notifica dell'atto propedeutico**, non ritenendo rilevanti i dati indicati nella dichiarazione, presentata da quest'ultimo, di inizio di attività, variazione dei dati e cessazione dell'attività ai fini Iva.

Il contribuente decideva di procedere ulteriormente avanti la Suprema Corte, rilevando la violazione dell'[articolo 60 D.P.R. 600/1973](#) e dell'[articolo 35 D.P.R. 633/1972](#) in quanto, secondo il contribuente, la CTR aveva **errato nel non prendere in considerazione la variazione del domicilio** indicata dal medesimo nella dichiarazione Iva comunicata all'Ufficio fiscale.

Il Giudice di legittimità, con la richiamata [ordinanza n. 14280/2018](#), ha accolto il ricorso ribadendo che, in **materia di domicilio fiscale**, ex [articolo 58 D.P.R. 600/1973](#), i **soggetti che risiedono** in Italia hanno il domicilio fiscale **presso il Comune nella cui anagrafe** sono iscritti e *“in tutti gli atti, contratti, denunce e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il Comune di **domicilio fiscale** delle parti, con la precisazione dell’indirizzo”*; in ordine alle notificazioni, ex [articolo 60 D.P.R. 600/1973](#), tuttavia, è prevista per il contribuente *“la possibilità **di eleggere domicilio** presso una persona o **un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale** per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano”*.

Tale elezione deve emergere dalla dichiarazione annuale ovvero da un **altro atto** comunicato successivamente al competente ufficio amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Sul punto la Corte, riprendendo i principi già enunciati in precedenti pronunce, ha precisato che *“in caso di **difformità tra la residenza anagrafica** e quella indicata nella dichiarazione dei redditi, è valida la notificazione **dell’avviso perfezionatasi presso quest’ultimo indirizzo**, atteso che l’indicazione del Comune di domicilio fiscale e dell’indirizzo, da parte del contribuente, ai sensi del D.P.R. 600/1973 articolo 58, comma 4, va effettuata in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento”* ([Cass. Civ. 6113/2011](#)).

Nel caso di specie il contribuente aveva indicato **nella dichiarazione annuale il proprio indirizzo situato nel comune di domicilio fiscale**, tale indicazione era da ritenersi a tutti gli effetti di legge elezione di domicilio nel suddetto luogo.

Ne consegue che l’Agenzia delle Entrate **avrebbe dovuto notificare l’atto impositivo presso il domicilio fiscale dichiarato nella denuncia** di inizio attività Iva ai fini della validità sia dell’atto prodromico notificato che di quelli successivi derivanti da questo.

La Corte, pertanto, ha accolto il **ricorso proposto** dal contribuente, ha cassato la sentenza e ha rinviato la causa alla CTR territorialmente competente, in diversa composizione, per la **liquidazione delle spese** del giudizio di legittimità.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:



Master di specializzazione

DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Acquisto di azioni proprie: effetti sulla determinazione dell'Ace

di **Fabio Landuzzi**

Come noto, il **D.Lgs. 139/2015** ha profondamente modificato, per i soggetti **Oic Adopter**, la **rappresentazione nel bilancio** dell'acquisto e detenzione di **azioni proprie**, determinando una sostanziale **uniformità contabile** del trattamento di tale operazione per i soggetti **Oic** e **las Adopter**: da una rappresentazione secondo cui l'acquisto di azioni proprie veniva trattato come **un comune investimento** in grado di poter produrre componenti economici positivi o negativi, fatto salvo il vincolo che si formava sulle **riserve del patrimonio netto**, si è passati ad una **modalità esclusivamente patrimoniale** in cui l'acquisto di azioni proprie viene di fatto assimilato ad una **restituzione di patrimonio ai soci**, tanto da determinare l'iscrizione nel patrimonio netto di una **riserva negativa**, senza più alcun impatto sul conto economico.

Il **D.M. 03.08.2017** (c.d. **Decreto Ace**), emanato con l'obiettivo di regolare l'impatto sull'Ace delle novità di bilancio post **D.Lgs. 139/2015**, preso atto della uniformità contabile suddetta, è così intervenuto mediante una sorta di **estensione ai soggetti Oic Adopter** della disciplina già applicabile nel mondo **las/lfrs**.

Nella **circolare n. 13/2018 Assonime** evidenzia come, a norma dell'[articolo 5, comma 4, D.M. 03.08.2017](#), occorra dapprima compiere una **distinzione**:

- l'acquisto di azioni proprie compiuto [ex articolo 2357-bis, cod. civ.](#) determina una **riduzione permanente della base Ace** per l'importo pari al prezzo di acquisto delle azioni proprie, senza che assuma rilievo come la base Ace si sia formata (utili indivisi o apporti in denaro);
- l'acquisto di azioni proprie compiuto [ex articolo 2357, cod. civ.](#) determina una **riduzione della base Ace solo nei limiti degli utili accantonati** che hanno concorso a produrre base Ace; quindi, se la base Ace fosse in questa circostanza formata solo da **apporti in denaro**, non si avrebbe una riduzione indotta dall'acquisto di azioni proprie.

Lo stesso [articolo 5, comma 4, D.M. 03.08.2017](#) prescrive poi che concorre – stavolta con segno positivo – a formare base Ace l'incremento di patrimonio che deriva dalla **cessione delle azioni proprie** (si tratta del caso in cui la cessione avviene ad un prezzo maggiore di quello di acquisto), il quale è **assimilato ad un apporto di capitale**.

Ma l'**acquisto di azioni proprie** produce anche un altro rilevante effetto sulla cui disamina si è soffermata **Assonime** nella circolare succitata.

Si tratta del **"limite del patrimonio netto"** regolato dall'[articolo 11 D.M. 03.08.2017](#), il cui

comma 1 dispone che *“in ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione delle **riserve per acquisto di azioni proprie**”*.

Quell'ultimo inciso – *“ad **esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie**”* – aveva di certo un significato nella **previgente disciplina civilistica** delle azioni proprie e intendeva in sostanza rendere priva di rilevanza la posta patrimoniale vincolata a fronte della detenzione delle azioni proprie, così da equilibrare il trattamento per i soggetti Oic e Ias, seppure a fronte di diverse modalità di rappresentazione dell'operazione nel **patrimonio netto della società**.

Ora, nel **nuovo modello di rappresentazione** bilancistica delle azioni proprie, questo **inciso sembrava** in verità **perdere di senso**; sennonché, l'Agenzia delle Entrate, in occasione delle risposte fornite a **Telefisco 2018**, si è espressa nel senso di ritenere che **tale locuzione abbia ancora rilevanza**, a prescindere dai principi contabili applicati dalla società, proprio ai fini della determinazione del limite del patrimonio netto ex [articolo 11 D.M. 03.08.2017](#).

In altri termini, nel determinare tale limite, il **patrimonio netto dovrebbe essere assunto senza considerare la riserva negativa da azioni proprie** in portafoglio; quindi, si tratterebbe di una **rilevanza positiva** poiché contribuisce ad aumentare il limite disposto dall'**articolo 11 D.M. 03.08.2017**, in quanto il patrimonio netto dovrebbe essere assunto a tale scopo per un **importo maggiore di quello esposto in bilancio** (il quale è infatti diminuito della riserva negativa).



Seminario di specializzazione

I PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO (“PIR”)

Scopri le sedi in programmazione >

ADEMPIMENTI

La compilazione Modello TR

di **EVOLUTION**



Per i contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere (in tutto o in parte) il rimborso di tale somma, ovvero l'utilizzo in compensazione "orizzontale" della stessa (ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997), devono presentare il modello Iva TR.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Adempimenti", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza come si compone il Modello TR e la relativa compilazione.

Il modello, lo si ricorda, deve essere presentato in via telematica **"entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento"**, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Occorre segnalare che alla data di invio del modello è connesso l'utilizzo in compensazione "orizzontale" del credito in quanto, in generale, l'utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo **dopo la presentazione dell'istanza**. In particolare, a seguito del D.L. 50/2017, laddove il credito Iva sia di importo **superiore a 5.000 euro annui** la compensazione può essere effettuata a partire dal **decimo giorno successivo a quello di presentazione del Modello TR** (in precedenza l'utilizzo in compensazione poteva essere effettuato *"a partire dal sedici del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza"*).

Inoltre, coloro che intendono utilizzare in compensazione il **credito Iva per importi superiori a 5.000 euro annui** (elevato a 50.000 euro per le *start-up* innovative) sono tenuti a presentare il suddetto modello munito del **visto di conformità o, in alternativa, della sottoscrizione da parte dell'organo di controllo**.

Il credito Iva trimestrale può essere chiesto a rimborso o in compensazione dai contribuenti che, nel singolo trimestre, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti di cui all'articolo 30,

comma 3:

- a) hanno effettuato, in via esclusiva o prevalente, attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad Iva la cui **aliquota media, aumentata del 10%, risulta inferiore all'aliquota media degli acquisti e delle importazioni.**
- b) hanno effettuato **operazioni non imponibili** ([articoli 8, 8-bis e 9 del D.P.R. 633/1972](#)) **per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate.** Si fa presente che tra le operazioni effettuate vanno conteggiate anche le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito territoriale ([articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972](#)).
- c) hanno effettuato nel trimestre **acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore a 2/3 dell'ammontare totale** degli acquisti e delle importazioni imponibili. Al riguardo, si rammenta che:
- l'imposta assolta sul corrispettivo relativo all'acquisto, come utilizzatore, del contratto di *leasing* avente ad oggetto un bene ammortizzabile, non può essere chiesta a rimborso ([risoluzione AdE 392/E/2007](#));
 - l'indeducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi ai terreni, in caso di acquisto di fabbricati, "*deve essere ridotta per l'importo riferibile al costo (non ammortizzabile) dell'area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza*" ([circolare AdE 8/E/2009](#)).
- d) hanno effettuato, nei confronti di soggetti passivi **non stabiliti in Italia**, per un **importo superiore al 50%** dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate:
- lavorazioni relative a beni mobili materiali;
 - trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
 - prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
 - prestazioni di servizi di creditizi, bancari, finanziari e assicurativi (di cui **all'articolo 10, comma 1, nn. da 1) a 4), D.P.R. 633/1972**), effettuate nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori dell'UE o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dell'Unione europea.
- e) **soggetti non residenti** e senza stabile organizzazione, **identificazione direttamente in Italia** (articolo 35-ter del D.P.R. 633/1972) ovvero **con rappresentante fiscale.** Detti soggetti possono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA del trimestre di riferimento, anche in assenza dei presupposti previsti dalle altre lettere del citato articolo 30.

La struttura del modello TR è articolata, oltre che dal Frontespizio, in cui riportare i dati generali da dai **quadri TA, TB, TC, TD e TE** che vanno utilizzati per indicare:

- **Quadro TA:** le operazioni attive annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) per il trimestre di riferimento;
- **Quadro TB:** le operazioni passive, gli acquisti e le importazioni imponibili annotati nel registro degli acquisti per il trimestre di riferimento;
- **Quadro TC:** la determinazione del credito;
- **Quadro TD:** la sussistenza dei requisiti per il rimborso/compensazione ed altri dati.
- **Quadro TE:** i dati relativi a tutti i soggetti partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo, compresa la controllante.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Design: G. Valcarenghi / Hespik

RASSEGNA RIVISTE

La disciplina di riallineamento delle partecipazioni di controllo

di **Fabio Giommoni**

Articolo tratto da “La rivista delle operazioni straordinarie n. 6/2018”

Il regime di riallineamento dei valori fiscali a quelli civilistici, mediante pagamento dell'imposta sostitutiva, è applicabile anche ai maggiori valori impliciti nelle partecipazioni di controllo, acquisite a seguito di operazioni straordinarie, purché iscritti in via autonoma nel bilancio consolidato a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali.

Detta disciplina è stata oggetto di modifiche con la Legge di Bilancio 2018 per includervi anche le partecipazioni di controllo in società estere senza stabile organizzazione in Italia.

L'affrancamento appare tuttavia scarsamente appetibile tenuto conto dell'entità dell'imposta sostitutiva, confrontata con quella delle vigenti aliquote Ires e Irap. [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

[Segue il SOMMARIO di La rivista delle operazioni straordinarie n. 6/2018](#)

Diritto e società

“L'esclusione del socio di società per azioni “chiusa”: applicazione analogica dell'articolo 2473-bis, cod. civ. o ricorso a rimedi alternativi?” di *Guido Bevilacqua e Massimo Masotti*

Tributi e accertamento fiscale

“Iscrizione delle partecipazioni in bilancio e regime pex” di *Luigi Scappini*

“La disciplina di riallineamento delle partecipazioni di controllo” di *Fabio Giommoni*

“La esclusione da imposta dei trasferimenti di aziende e di partecipazioni tra difficoltà operative e interpretative” di *Pier Roberto Sorignani e Giada Crocione*

Giurisprudenza

“Prestazioni complesse con aliquota Iva unica” di *Marco Peirolo*

“Cessione di quote, garanzie sul patrimonio e rilevanza fiscale” di *Giovanni Valcarenghi*



LA RIVISTA DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

Mensile di approfondimento dedicato alla gestione straordinaria di imprese e società

IN OFFERTA PER TE € 107,25 + IVA anziché € 165 + IVA

ABBONATI ORA

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni. Rinnovo automatico a prezzo di listino.

